

Rottamazione ospedalieri, dopo l'abrogazione ecco i periodi che fanno servizio

MILANO - In questi ultimi due anni ci sono state molte incertezze e cambiamenti sull'età massima lavorativa del medico ospedaliero.

In seguito a successive normative dal 2008 ad oggi relative ai dipendenti della Pubblica amministrazione, e dunque anche a quelli del Servizio sanitario nazionale - medici inclusi - molte amministrazioni ospedaliere ne hanno approfittato per dire stop ("rottamare") al dipendente una volta che avesse compiuto il sessantacinquesimo anno di età oppure qualora avesse raggiunto i 40 anni di anzianità contributiva (si veda in proposito *Corriere Medico* 3, 10, 17 e 24 febbraio). Tutto ciò avveniva purtroppo nel pieno disprezzo della tendenza di tutta l'Europa in campo previdenziale (Italia compresa) ad aumentare invece l'età pensionabile.

Con la legge 183 del novembre 2010, tuttavia, le cose sono cambiate in modo radicale e si può però mettere un punto fermo. Ciò ha prodotto i seguenti risultati: l'articolo 16 del decreto legislativo 503/92, che permetteva all'ospedaliero il trattenimento in servizio per ulteriori due anni oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età - dapprima diritto poi trasformato in "possibilità" concessa dall'amministrazione - è stato definitivamente abrogato.

Nel contempo, l'articolo 22 della stessa legge 183 ha introdotto che, su istanza dell'interessato, è possibile il trattenimento in servizio sino al maturare del quarantesimo anno di servizio "effettivo" e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

Pertanto, nel computo del servizio effettivo vanno calcolati gli anni di attività effettivamente resi e in particolare, oltre al servizio prestato presso l'amministrazione o ente di appartenenza, anche:

- i servizi comunque resi per lo Stato,
- i servizi ricongiungibili,
- i servizi correlati ad attività lavorativa e ricongiunti ovvero totalizzati,
- i servizi riscattati. Ma attenzione su quest'ultimo punto!

Dai servizi effettivi e periodi riscattati l'Inpdap, con la nota operativa 56/2010, precisa che vanno esclusi gli archi di tempo valorizzati attraverso il riscatto di periodi non connessi con attività effettivamente resa, ma correlati a titoli di studio quali:

- corso legale di laurea
- dottorato di ricerca
- le specialità conseguite in passato, quando erano considerate meramente titolo di studio prima dell'attuale norma che immette lo specializzando in una attività lavorativa.

MARCO PERELLI ERCOLINI

Dalla seconda metà di giugno andrà in soffitta l'onere per i medici di stampare i documenti cartacei

Malattia, regole per i pazienti

Brunetta emana una nuova circolare sui certificati

Milano - MASSIMO MASSARO

Dal 18 giugno i datori di lavoro non potranno più richiedere ai dipendenti gli attestati di malattia stampati su carta da quelli stessi (o dal medico su richiesta del lavoratore) ma dovranno prendere visione delle attestazioni avvalendosi esclusivamente dei servizi resi disponibili dall'Inps. Sarà riconosciuta unicamente nel settore privato la possibilità di chiedere ai dipendenti di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica dal medico. A fissare tali previsioni è la circolare numero 4/2011 del dipartimento Funzione pubblica del governo e del dipartimento Digitalizzazione della Pubblica amministrazione, diretti dal ministro Renato Brunetta. Dopo la circolare per i medici arriva, dunque, una serie di indicazioni per i datori di lavoro e dipendenti del settore pubblico e privato.

La principale novità è contenuta nelle seguenti righe alla fine del documento: «Per tre mesi successivi alla data di pubblicazione della presente circolare è riconosciuta comunque la possibilità per il datore di lavoro del settore privato di chiedere al proprio lavoratore l'invio, secondo le modalità attualmente vigenti, della copia cartacea dell'attestazione di malattia rilasciata dal medico al momento dell'invio telematico della certificazione di malattia».

In attesa che le regioni aiutino i generalisti a raggiungere i target di certificazione on line richiesti dal ministro Brunetta (con l'ideale ma irraggiungibile obiettivo del 100 per cento di certificati e attestati inviati all'Inps on line) la circolare ribadisce che i medici tutti sono obbligati alla trasmissione telematica e sottolineando i vantaggi per i lavoratori, che non dovranno più inviare all'Inps e al proprio datore di lavoro la raccomandata cartacea A/R entro due giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia. Il lavoratore peraltro ha dei doveri.

Durante la visita dal medico, sottolinea la circolare, deve:

- fornire la tessera sanitaria con il codice fiscale che il medico inserisce nel sistema informatico;
- fornire l'indirizzo dove è reperibile che può anche essere diverso dall'indirizzo di residenza;
- chiedere al medico il rilascio del numero di protocollo identificativo del certificato.

Il lavoratore deve segnalare sempre l'assenza al datore di lavoro.

INTRAMOENIA ALLARGATA OK

ROMA - I medici ospedalieri anche quest'anno possono stare più tranquilli, perché la proroga della possibilità di effettuare la libera professione "intramuraria allargata" è arrivata. Ma non è più fino al 31 gennaio del prossimo anno, bensì fino al 31 dicembre di quest'anno. Certo, è qualcosa di più dei soli due mesi concessi a inizio anno, specie se si pensa che nel Milleproroghe nulla era stato inserito. La possibilità di continuare a percepire l'indennità di esclusività lavorando fuori ospedale (ma in ogni caso sotto il controllo dell'ente-azienda) è contenuta in un decreto della presidenza del consiglio dei ministri. Ed è una sorta di atto dovuto, data la carenza di strutture intraospedaliere per l'esercizio di attività libero-professionale, specialmente in alcune zone del paese. Anche dato il perdurare di tale situazione, è probabile una nuova proroga per l'attività intramoenia allargata dell'ospedaliero anche a tutto il 2012. L'istituto è nato con l'attività intramoenia all'approvazione della Riforma Bindi del 1999. In dodici anni le cose non si sono sistemate.

Inoltre, egli può:

- chiedere al medico copia cartacea tanto del certificato quanto dell'attestato di malattia
- chiedere al medico di farsi spedire certificato e attestato al suo indirizzo e-mail.

L'Inps da parte sua si impegna a rendere immediatamente disponibili tanto al datore di lavoro quanto al lavoratore gli attestati di malattia, che saranno sempre stampabili; il lavoratore in particolare dovrà rilasciare on line come chiave di accesso il codice fiscale e il numero di protocollo Inps relativo alla

sua patologia. L'ultimo onere citato sulla circolare rappresenta il caso del medico di famiglia impossibilitato a spedire telematicamente i certificati per guasti di sistemi informativi o della linea, o per carenze di rete (o ancora perché ritiene che altro medico debba provvedere, ndr). In tal caso, il lavoratore resta abilitato - a tempo indeterminato - a presentare certificato all'Inps e attestato al datore di lavoro con le modalità tradizionali: quelle precedenti all'avvio del sistema di spedizione telematico.

Tra le righe, sono ammesse deroghe pro-cartaceo